



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

AL DECRETO LEGGE 14 MARZO 2020 N.51 MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVI- 19 (CORONAVIRUS)

A seguito di errori materiali intervenuti in sede di elaborazione del testo del Decreto Legge in oggetto, comunicati in data odierna dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, occorre procedere alle seguenti correzioni.

Il comma 11 dell'articolo 2 così formulato:

“11. Tutti i servizi sospesi, di natura pubblica o privata, di cui ai precedenti commi, potranno essere esentanti dalle disposizioni del presente decreto - legge per motivi di necessità e urgenza esclusivamente dal Servizio di Protezione Civile contattando il numero 0549/887088.”

Va corretto nel seguente modo:

“11. Tutti i servizi sospesi, di natura pubblica o privata, di cui ai precedenti commi, potranno essere esentanti dalle disposizioni del presente decreto - legge per motivi di necessità e urgenza esclusivamente dal Servizio di Protezione Civile contattando il numero 0549/887088 **e resi a condizioni di mercato ordinarie.**”

Il comma 2 dell'articolo 5 così formulato:

“2. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere una deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) avanzando apposita richiesta al Servizio di Protezione Civile il quale valuta la concessione della deroga sulla base della preventiva verifica in loco della presenza dei presidi sanitari di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto - legge e degli altri adeguamenti di cui al presente articolo.”

Va corretto nel seguente modo:

“2. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere una deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) avanzando apposita richiesta al Servizio di Protezione Civile la quale valuta la concessione della deroga sulla base della **presenza** dei presidi sanitari di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto - legge e degli altri adeguamenti di cui al presente articolo.”

Il comma 6 dell'articolo 8 così formulato:

“6. Per tutti i Contratti Turistici rispetto i quali, per espressa previsione di legge nazionale o estera, sia consentita al viaggiatore la risoluzione o il recesso in ragione della impossibilità sopravvenuta o forza maggiore ai sensi dell'art.2, e questo se ne avvalga, devono intendersi conseguentemente risolti per impossibilità sopravvenuta anche tutti i contratti funzionalmente collegati ai Contratti Turistici sottoscritti dall'Organizzatore di Viaggio con i terzi fornitori sia nazionali che esteri.”

Va corretto nel seguente modo:

“6. Per tutti i Contratti Turistici rispetto i quali, per espressa previsione di legge nazionale o estera, sia consentita al viaggiatore la risoluzione o il recesso in ragione della impossibilità sopravvenuta o forza maggiore ai sensi **dei commi che precedono**, e questo se ne avvalga, devono intendersi conseguentemente risolti per impossibilità sopravvenuta anche tutti i contratti funzionalmente collegati ai Contratti Turistici sottoscritti dall'Organizzatore di Viaggio con i terzi fornitori sia nazionali che esteri.”

Il comma 1 dell'articolo 10 così formulato:

“1. In via eccezionale ed in conseguenza dello stato di emergenza di sanità pubblica, i Direttori e Dirigenti pubblici definiscono un fabbisogno minimo di personale che occorra mantenere in servizio per assicurare i soli servizi pubblici essenziali e le attività ritenute strategiche, così come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.”

Va corretto nel seguente modo:

“1. In via eccezionale ed in conseguenza dello stato di emergenza di sanità pubblica, i Direttori e Dirigenti pubblici definiscono un fabbisogno minimo di personale che occorra mantenere in servizio per assicurare i soli servizi pubblici essenziali e le attività ritenute strategiche, così come individuati ai sensi **dell'articolo 9**, comma 3.”

Il comma 3 dell'articolo 11 così formulato:

3. L'individuazione dei dipendenti che debbano permanere o meno in servizio, a tempo pieno o con orario ridotto, discende dalle previsioni della delibera congressuale di cui all'articolo 1, comma 3 e dal fabbisogno minimo elaborato dai Dirigenti e Direttori dell'Amministrazione ed è effettuata nel rispetto del principio di rotazione. Le determinazioni in ordine alla permanenza o meno in servizio, a tempo pieno o parziale, di personale del Settore Pubblico Allargato distaccato presso le Segreterie di Stato, del personale politico di cui alla Legge 28 gennaio 1981 n.5 designato presso le Segreterie di Stato e dei Direttori di Dipartimento sono assunte dal competente Segretario di Stato.

Va corretto nel modo seguente:

3. L'individuazione dei dipendenti che debbano permanere o meno in servizio, a tempo pieno o con orario ridotto, discende dalle previsioni della delibera congressuale di cui **all'articolo 9**, comma 3 e dal fabbisogno minimo elaborato dai Dirigenti e Direttori dell'Amministrazione ed è effettuata nel rispetto del principio di rotazione. Le determinazioni in ordine alla permanenza o meno in servizio, a tempo pieno o parziale, di personale del Settore Pubblico Allargato distaccato presso le Segreterie di Stato, del personale politico di cui alla Legge 28 gennaio 1981 n.5 designato presso le Segreterie di Stato e dei Direttori di Dipartimento sono assunte dal competente Segretario di Stato.

Il comma 6 dell'articolo 11 così formulato:

“6. I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo determinato che, ai sensi di quanto previsto al comma 10, non abbiano diritto al trattamento di cui ai commi 1 e 2 né ad ulteriori ammortizzatori sociali, conservano il rapporto di lavoro e usufruiscono, per il periodo di inattività, di permessi non retribuiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), secondo periodo del Decreto Legge n.44/2020; i periodi di godimento dei suddetti permessi non retribuiti concorrono all'eventuale maturazione dei requisiti temporali di servizio previsti per l'accesso al trattamento di cui ai commi 1 e 2 ovvero di altri ammortizzatori sociali. L'istituto del summenzionato permesso non retribuito permane vigente e può, pertanto, essere fruito unicamente dai soggetti di cui al presente comma.”

Va corretto nel seguente modo:

“6. I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo determinato che, ai sensi di quanto previsto **al comma 9**, non abbiano diritto al trattamento di cui ai commi 1 e 2 né ad ulteriori ammortizzatori sociali, conservano il rapporto di lavoro e usufruiscono, per il periodo di inattività, di permessi non retribuiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), secondo periodo del Decreto Legge n.44/2020; i periodi di godimento dei suddetti permessi non retribuiti concorrono all'eventuale maturazione dei requisiti temporali di servizio previsti per l'accesso al trattamento di cui ai commi 1 e 2 ovvero di altri ammortizzatori sociali. L'istituto del summenzionato permesso non retribuito permane vigente e può, pertanto, essere fruito unicamente dai soggetti di cui al presente comma.”

Il comma 1 dell'articolo 18 così formulato:

“1. Le economie prodotte sui pertinenti capitoli di spesa per il personale, sia nel Bilancio dello Stato che delle Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato, in conseguenza dell'applicazione del trattamento retributivo ridotto di cui all'articolo 3 nonché delle misure solidaristiche di cui all'articolo 8, sono ridestinate a capitoli di spesa funzionali a sostenere i maggiori costi determinati dagli interventi tesi a fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.”

Va corretto nel seguente modo

“1. Le economie prodotte sui pertinenti capitoli di spesa per il personale, sia nel Bilancio dello Stato che delle Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato, in conseguenza

dell'applicazione del trattamento retributivo ridotto di cui **all'articolo 11** nonché delle misure solidaristiche di cui **all'articolo 17**, sono ridestinate a capitoli di spesa funzionali a sostenere i maggiori costi determinati dagli interventi tesi a fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.”

Il comma 1 dell'articolo 20 così formulato:

“1. Le disposizioni del presente decreto - legge sono efficaci salve diverse previsioni e producono effetto dalla data del 14 marzo 2020 e fino al 6 aprile 2020.”

Va corretto nel seguente modo

“1. Le disposizioni del presente decreto - legge sono efficaci salve diverse previsioni e producono effetto **dalle ore 15,00** del 14 marzo 2020 e fino al 6 aprile 2020.”

L'Allegato 2 va corretto nel seguente modo:

Allegato 2

- Supermercati
- Discount di alimentari
- Punti vendita di generi alimentari
- Commercio al dettaglio di carburanti
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Farmacie omeopatiche
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato esclusivamente via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono
- **Edicole e tabacchi**
- **Logistica essenziale per le attività di cui sopra.**

San Marino, addì 14 marzo 2020/1719 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

